

— a 20 000 tonnellate per il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo, il granturco, il riso, le farine di frumento e di segala, i prodotti di cui al codice NC 2309, esclusi i codici NC 2309 10 70, 2309 10 90, 2309 90 10, 2309 90 70, 2309 90 91 e 2309 90 99 aventi un tenore di prodotti lattiero-caseari inferiore al 50 % in peso,

e

— a 5 000 tonnellate per le semole e i semolini di frumento duro e il riso.

Nelle richieste relative a più paesi di uno dei gruppi di paesi ACP occorre specificare il nome di ogni paese di destinazione previsto. »

3) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente :

« 3. Lo Stato membro presso il cui organismo competente viene presentata la domanda la esamina tenendo conto in particolare della quantità e dell'aspetto economico dell'esportazione prevista, nonché delle possibilità concrete di esecuzione della medesima e, qualora la domanda sia ammissibile, adisce la Commissione la quale decide secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio (*) o all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1418/76. In caso di accettazione, la Commissione fissa, in particolare, il termine entro il quale l'interessato è tenuto a presentare il contratto all'organismo

competente. Quest'ultimo comunica la decisione all'interessato.

(*) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. »

4) Al paragrafo 4, primo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente :

« Il paese o i paesi di destinazione di uno stesso gruppo sono indicati nella casella 7 e il titolo obbliga ad esportare nel paese o nei paesi per i quali era stata presentata la domanda. Limitatamente al 10 % dei quantitativi indicati nel titolo, l'operatore può tuttavia eseguire il contratto esportando verso altra destinazione, rientrando nello stesso gruppo di paesi figuranti nell'allegato III. »

Articolo 2

Nel regolamento (CEE) n. 891/89 è aggiunto, come allegato III, l'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione